



DELIBERAZIONE N. 4290

L'anno duemilaundici, il giorno 16 del mese di GIUGNO, negli Uffici della Sede Centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, via Marsala n.8, il Presidente dell'Ente, Avv. Enrico Gelpi, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTO il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art.11 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI;

PRESO ATTO che il Sig. Antonio SOVRAN, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale "Autofficina Carrozzeria Sovran Antonio", ha esercitato fin dal 1999 l'attività di centro di raccolta di veicoli - destinati alla demolizione - nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia;

PRESO ATTO che nell'ambito dello svolgimento della suddetta attività, il Sig. Antonio SOVRAN, in qualità di titolare della suddetta omonima impresa individuale, ha presentato alcune pratiche che non sono state accettate dal PRA di Pordenone;

PRESO ATTO che con le sentenze n. 122/06 e n. 38/07 il Giudice di Pace di San Vito al Tagliamento, attivato dai ricorsi dei proprietari dei veicoli affidati per la demolizione all'impresa individuale del Sig. SOVRAN che si erano visti notificare delle cartelle esattoriali per il mancato pagamento dei bolli relativi agli stessi veicoli affidati, ha riconosciuto la correttezza delle operazioni espletate dalla impresa individuale "Autofficina Carrozzeria Sovran Antonio" presso il PRA di Pordenone e finalizzate alla demolizione dei veicoli ed ha, altresì, ordinato al conservatore del PRA di Pordenone la radiazione con effetto retroattivo degli stessi veicoli;

PRESO ATTO che il Sig. Antonio SOVRAN, in qualità di titolare della omonima impresa individuale, ha successivamente proposto un ulteriore giudizio nei confronti dell'ACI, presso il Tribunale di Pordenone, per vederne accertata la responsabilità e pronunciata la condanna al risarcimento dei danni - oltre le spese legali - in relazione a quanto operato dall'Ufficio PRA di Pordenone;

PRESO ATTO che il Tribunale di Pordenone, con la sentenza n. 725 del 25 giugno 2009, accogliendo le richieste dell'attore, ha riconosciuto la responsabilità di ACI per i danni subiti dal Sig. SOVRAN - titolare dell'omonima impresa individuale - liquidandoli in via equitativa in € 12.000,00 ed ha, altresì, condannato l'Ente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 5.617,42, di cui € 1.100,00 per diritti, € 3.800,00 per onorari, € 588,00 per spese oltre accessori come per legge;

PRESO ATTO che l'ACI ha promosso appello presso la Corte di Appello di Trieste avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Pordenone;

PRESO ATTO che, in pendenza di detto appello, l'Avvocatura Generale dell'Ente, con nota del 25 ottobre 2010, ha richiesto il pagamento degli importi dovuti al Sig.

VISTO
copertura budget



Antonio SOVRAN - titolare dell'impresa individuale "Autofficina Carrozzeria Sovran Antonio" - in esecuzione della citata sentenza n. 725/09, quantificandoli nella somma totale di € 18.978,44;

RITENUTO di dover corrispondere al Sig. Antonio SOVRAN l'importo di cui sopra;

DELIBERA

di corrispondere al Sig. Antonio SOVRAN, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale "Autofficina Carrozzeria Sovran Antonio", la somma di € 18.978,44, a titolo di risarcimento del danno e spese processuali, in esecuzione della sentenza di condanna n. 725/09 emessa dal Tribunale di Pordenone nell'ambito del procedimento R.G. n. 1163/07.

La spesa trova copertura nel conto 410732007 (WBS A-201-01-01-1013), previsto nell'ambito del Budget di gestione 2011 assegnato alla Direzione Centrale Segreteria, Pianificazione e Coordinamento.

Le competenti Direzioni ed Uffici sono incaricati di dare esecuzione alla presente determinazione.

IL PRESIDENTE

(Enrico Gelpi)